



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Assessore agli Enti locali e Rapporti con il Consiglio provinciale**

Via Vannetti, 32 - 38122 Trento

T +39 0461 496572

F +39 0461 499337

pec [ass.entilocali@pec.provincia.tn.it](mailto:ass.entilocali@pec.provincia.tn.it)

@ [ass.entilocali@provincia.tn.it](mailto:ass.entilocali@provincia.tn.it)

web [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it)

Preg.mo

**Walter Kaswalder**

Presidente

Consiglio provinciale

S E D E

Preg.mo

**Alex Marini**

Consigliere provinciale

Gruppo Consiliare *MoVimento 5 Stelle*

S E D E

Preg.mo

**Filippo Degasperi**

Consigliere provinciale

Gruppo Consiliare *MoVimento 5 Stelle*

S E D E

e, p.c. Preg.mo

**Maurizio Fugatti**

Presidente

Provincia autonoma di Trento

S E D E

Trento, 18/07/2019

Prot. n. A048/2019/455164/2.5/2019

Oggetto: Risposta all'interrogazione n. 550 presentata dai consiglieri Marini e Degasperi.

I consiglieri interroganti riferiscono fatti che riguardano il comune di Rovereto e nello specifico la sorte di alcune petizioni presentate, alle quali non sarebbe stato dato alcun seguito, in violazione a quanto previsto dalla disciplina comunale di riferimento.

Le vicende citate non sono a conoscenza dell'Amministrazione provinciale in quanto il comune, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ha scelto di affidare al Difensore civico la tutela dell'effettivo esercizio di questo tipo di diritti.

Il “Regolamento comunale di Rovereto per l’esercizio dei diritti di informazione e partecipazione”, prevede infatti che i singoli cittadini, le associazioni e i gruppi che ritengano compromesso l’esercizio degli strumenti di partecipazione possano fare ricorso al Difensore civico, come sancito dagli artt. 5 e 6.

La titolarità del ruolo di garante dei diritti di partecipazione è quindi del Difensore civico provinciale, nei modi previsti dall’art. 49 dello Statuto comunale e con le modalità previste dall’art. 6 del Regolamento per i diritti di informazione e partecipazione: “Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza, attivando tutte le procedure e gli strumenti previsti dalle disposizioni provinciali in materia”.

Il ruolo della Giunta provinciale nella tutela di questo tipo di diritti è eventualmente conseguente a quello del Difensore civico in quanto, per la legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28, istitutiva dell’ufficio del Difensore civico, questi, quando viene interessato di un procedimento, “stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale” (art. 3 l.p.28/82).

La comunicazione alla Giunta provinciale in merito alla messa in mora del comune da parte del Difensore civico (o degli stessi cittadini, in caso questi riscontrino l’inerzia del difensore), rispetto alla violazione dei diritti previsti dagli articoli in merito agli strumenti di iniziativa popolare (capo III del citato regolamento) consentirebbe alla Giunta di verificare che siano state adempiute le prescrizioni formulate dal Difensore civico entro i tempi da questo assegnati e in caso di perdurante inerzia dell’ente, di innescare l’esercizio del potere sostitutivo della Giunta provinciale, per garantire l’effettivo esercizio dei diritti in questione, mediante l’assegnazione di un congruo termine per provvedere ed, eventualmente, la successiva nomina di un commissario ad acta.

Si ritiene infatti che i diritti di partecipazione dei cittadini previsti a norma di statuto rientrino nelle ipotesi per le quali l’ordinamento prevede l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 192 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (“Qualora i comuni, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, o quando non siano in grado di adottarli a causa dell’obbligo di astensione in capo alla maggioranza dei componenti il consiglio o la giunta comunale, la Giunta provinciale vi provvede a mezzo di un commissario”).

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, non si reputa quindi opportuno richiedere al Difensore civico valutazioni rispetto alla situazione rappresentata, stante la competenza primaria di detto organo rispetto ai diritti di partecipazione dei cittadini.

Si conferma, in ogni caso, la completa disponibilità istituzionale della Giunta ad attivarsi nelle forme previste dall’ordinamento, a seguito di istanza del competente Difensore civico, per garantire la piena realizzazione dei diritti di partecipazione dei cittadini.

F.to - avv. Mattia Gottardi -